SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 203)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(MARTINELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

col Ministro del Bilancio
(MEDICI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(BOSCO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero (TRABUCCHI)

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1963

Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati

Onorevoli Senatori. — Il beneficio spettante agli esportatori con la restituzione dell'I.G.E. prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni è sensibilmente ridotto dal ritardo spesso notevole con il quale vengono effettuati i rimborsi.

Tale ritardo è dovuto normalmente alla complessità della procedura stabilita dalle disposizioni vigenti ai fini del controllo delle domande di restituzione e, talvolta, dalla insufficienza dei fondi stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza.

L'Amministrazione finanziaria ha posto già allo studio accorgimenti tecnici per accelerare le operazioni di controllo e di liquidazione; tuttavia, le semplificazioni che potranno essere adottate, dopo i necessari esperimenti, pur riducendo i tempi, non sarebbero sufficienti a garantire l'immediatezza del rimborso che è una condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità volute dalla legge del 1954.

Per sbloccare tale situazione è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si consente agli esportatori di trattenere,

a titolo di discarico, l'I.G.E. che dovrebbero versare per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento delle somme di cui chiedono la restituzione, ancor prima che l'Intendenza di finanza abbia esaminato la domanda e provveduto alla liquidazione; oppure, il cento per cento del loro credito verso l'Erario dopo che ne sia stato liquidato l'esatto ammontare.

L'uno e l'altro sistema è lasciato alla libera scelta dell'esportatore, il quale deve farne espressa dichiarazione nella domanda di restituzione; soltanto se è stato scelto il discarico prima della liquidazione, la dichiarazione stessa deve essere corredata da una fideiussione che garantisca il pronto recupero delle somme eventualmente discaricate in eccesso.

L'esportatore può, quindi, utilizzare subito il credito vantato verso lo Stato per la restituzione dell'I.G.E. sui prodotti esportati, senza attendere che sia definita la procedura amministrativa del rimborso e indipendentemente dalla disponibilità dei fondi nel bilancio di previsione dell'esercizio di competenza. Si tratta in sostanza, di una « compensazione » analoga a quella che è già ammessa dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 marzo 1952, n. 117, per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati.

Il limite dell'80 per cento, nell'ipotesi di discarico prima della liquidazione, è stato posto allo scopo di lasciare un congruo margine per le rettifiche che potranno essere apportate alla somma richiesta in sede di liquidazione definitiva ed evitare, conseguentemente, i recuperi che, altrimenti, si renderebbero necessari anche per lievi differenze.

È opportuno sottolineare che la fideiussione, nel caso in cui sia dovuta, può essere prestata, non soltanto da banche o istituti di assicurazioni, ma anche da una impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'Intendente di finanza, offra garanzia di solvibilità.

In tal modo l'esportatore avendo ampia scelta per il fideiussore, può determinare, secondo la propria convenienza, il costo della prestazione; ferma rimanendo la scelta del secondo sistema, cioè il discarico dopo la liquidazione senza obbligo di fideiussione.

Il discarico può essere effettuato, a seconda della scelta fatta dall'esportatore, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda corredata da fideiussione, ovvero, a quello in cui il credito è stato liquidato dall'Intendenza di finanza; in ambedue i casi le operazioni di discarico non possono protrarsi oltre sei mesi, dovendosi chiudere, dopo un congruo periodo di tempo, il conto di dare e avere del tributo, non solo per i controlli che potrà fare l'Amministrazione, ma anche per procedere al pagamento delle differenze tra la somma discaricata e quella liquidata.

A tale fine l'esportatore, entro trenta giorni dalla data in cui ha esaurito il discarico, deve dare comunicazione all'Intendenza di finanza indicando gli estremi delle fatture per le quali non ha versato l'I.G.E. Se nel termine massimo dei sei mesi il discarico non è avvenuto o è avvenuto solo in parte, deve sempre essere data comunicazione all'Intendenza.

La larghezza delle disposizioni alle quali è ispirato il provvedimento richiede, per converso, severe sanzioni nel caso di infrazione. Queste possono così configurarsi:

- a) domanda di restituzione infondata in tutta o in parte fatta scientemente al solo scopo di beneficiare indebitamente del discarico:
- b) discarico in misura superiore ai limiti consentiti;
- c) falsa comunicazione all'Intendenza di finanza circa l'ammontare delle somme discaricate;
- d) omessa o tardiva comunicazione del discarico.

Per il caso previsto sub *b*) sono state distinte due fattispecie di diversa gravità che possono coesistere nei confronti del medesimo soggetto, se questi ha optato per il discarico prima della liquidazione: 1) superamento del limite dell'80 per cento fino al 100 per cento della somma richiesta; 2) discarico eccedente l'intero ammontare della domanda.

Ad ogni infrazione corrispondono sanzioni di carattere civile o penale in misura variabile da un minimo ad un massimo a seconda dell'entità e della natura dell'infrazione, con particolare riguardo ai casi in cui sia manifesta la volontà di evadere il pagamento dell'I.G.E., approfittando della facilitazione concessa all'esportazione.

L'attuazione della legge richiede che vengano stabiliti in dettaglio gli adempimenti spettanti agli esportatori ed agli organi finanziari ai fini del controllo dei discarichi, nonchè dell'inquadramento del nuovo sistema nell'attuale ordinamento della contabilità generale dello Stato; per questo motivo è parso opportuno rinviare le relative disposizioni ad un decreto da emanarsi dal Ministro delle finanze di intesa con quello del tesoro.

Poichè il provvedimento è inteso a rendere operanti con la massima prontezza le agevolazioni tributarie già concesse agli esportatori, il sistema della compensazione previsto nel disegno di legge deve applicarsi, dopo che saranno state emanate le norme di attuazione, anche alle domande di restituzione già presentate e ancora in attesa di pagamento, semprechè l'interessato ne faccia apposita richiesta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale sopra accennato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione.

Il discarico è ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'Intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.

Art. 2.

L'esportatore che intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 deve farne espressa dichiarazione nella domanda di restituzione, precisando se effettuerà il discarico prima o dopo la liquidazione.

Il discarico prima della liquidazione non può essere effettuato se la dichiarazione non è corredata da una fideiussione che garantisca all'Amministrazione finanziaria, fino al limite dell'80 per cento della somma chiesta in restituzione, il rimborso dell'eventuale eccedenza del discarico rispetto al credito dell'esportatore risultante dalla liquidazione; il fideiussore è tenuto a rimborsare l'Erario su semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

La fideiussione, che non può essere revocata senza il consenso dell'Amministrazione finanziaria, deve essere prestata da uno degli Istituti di credito di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni,

— 5 **—**

o da una impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'Intendente di finanza, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da uno degli istituti o imprese di assicurazione autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni.

Le fideiussioni non sono soggette a registrazione nè all'imposta sulle assicurazioni.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data in cui è stato esaurito il discarico o, in caso diverso, entro trenta giorni dal compimento del semestre indicato dal secondo comma dell'articolo 1, l'esportatore deve comunicare all'Intendenza di finanza l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata per la quale è stato operato il discarico, nonchè gli estremi delle relative fatture.

Le somme liquidate non possono essere pagate all'esportatore che abbia dichiarato di effettuare il discarico prima della liquidazione, se non dopo la presentazione della comunicazione prevista nel comma precedente e nel limite della differenza rispetto alla somma discaricata.

Art. 4.

Nel caso in cui la somma utilizzata per il discarico superi l'80 per cento ma non il 100 per cento di quella richiesta a titolo di restituzione, è dovuta una pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare della differenza.

Ove la somma utilizzata superi il 100 per cento di quella richiesta, in aggiunta alla pena pecuniaria prevista dal comma precedente, si applica, per la parte eccedente il 100 per cento, una pena pecuniaria da due a sei volte tale eccedenza.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite nei commi precedenti, l'esportatore che, nella comunicazione prevista dall'articolo 3,

indichi una somma inferiore a quella effettivamente utilizzata, è punito con l'ammenda da tre a nove volte la differenza, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570.

Nel caso che sia omessa nei termini prescritti la comunicazione prevista dall'articocolo 3, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal comma precedente, una pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000; se la comunicazione è fatta entro un mese dalla scadenza dei termini, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto.

L'esportatore che, al fine di avvalersi del discarico, abbia chiesto la restituzione dell'imposta generale sull'entrata in misura superiore a quella definitivamente spettantegli in base alla liquidazione, è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni applicabili, con l'ammenda da tre a nove volte la differenza tra la somma richiesta e quella liquidata.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con quello del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, le disposizioni di questa legge si applicano alle domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto previsto dall'articolo 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione indicata nel comma precedente, gli esportatori che abbiano già presentato la domanda di restituzione possono dichiarare all'Intendenza di finanza che intendono beneficiare delle disposizioni della presente legge; i termini per il discarico e per la relativa comunicazione decorrono dal mese successivo a quello di presentazione di tale dichiarazione.